

Assicurazione Responsabilità Civile

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: "RC Imprese Edili"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che assicura la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) di Imprese Edili per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro derivante da un comportamento colposo dell'Assicurato, o delle persone di cui deve rispondere, verificatosi nell'ambito della propria attività, e la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni occorsi nell'ambito dell'attività dichiarata dall'Assicurato ai suoi Prestatori di Lavoro.



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:

✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

danni involontariamente cagionati a Terzi, per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate dall'assicurato, inclusi il fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere e per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS. Tale copertura comprende automaticamente:

- ✓ responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, per danni a terzi e agli altri prestatori di lavoro conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- ✓ responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.81/08 per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL;
- ✓ responsabilità per infortuni subiti dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti a obblighi di assicurazione INAIL;
- ✓ responsabilità per danni a terzi da partecipazione occasionale o fatto dei prestatori di lavoro (per esempio attività di carico/scarico);
- ✓ responsabilità per danni subiti da professionisti e consulenti di cui si avvale l'Assicurato in ordine alle attività descritte in polizza;
- ✓ responsabilità da committenza per i danni cagionati a terzi da appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti.

✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

danni per morte e lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato durante lo svolgimento delle attività da questo dichiarate.

Tale garanzia opera altresì per le azioni di regresso da parte dell'INAIL e dell'INPS.

I massimali sono scelti dall'Assicurato in base alle proprie esigenze e vengono indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Aziende che abbiano avuto una polizza annullata per sinistro da altra Impresa di Assicurazione.

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT:

- ✗ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone

che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- ✗ i prestatori di lavoro limitatamente ai rischi coperti dall'Assicurazione verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), salvo quanto disposto dalla Garanzia compresa automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), relativa alle Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
- ✗ altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dalla Garanzia compresa automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), relativa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro, di ditte collegate o consorziate con l'Assicurato;
- ✗ gli appaltatori, i subappaltatori e loro prestatori di lavoro, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.



Ci sono limiti di copertura?

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari sempre operanti, i principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

- ! danni provocati da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro;
- ! furto;
- ! danni alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ! danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ! danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! danni provocati da acqua piovana e agenti atmosferici in genere;
- ! danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

- ! danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! danni derivanti da malattie professionali;
- ! provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- ! danni derivanti da violazioni di brevetti e/o marchi.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio, anche se derivanti da norme imperative di legge.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Danni che avvengano in tutto il mondo, ad esclusione di USA, Canada, Messico.
Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è estesa alle seguenti attività: viaggi per trattative di affari; partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purchè direttamente effettuati dall'Assicurato
- ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)
Mondo intero



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro l'Assicurato deve:
 - darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa
 - agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO), il contraente deve denunciare i sinistri per i quali l'assicurato sia oggetto delle seguenti azioni: inchiesta della direzione provinciale del lavoro – sezione ispezione del lavoro; avviso di procedimento penale aperto; ricezione richiesta di risarcimento da parte di INAIL e/o INPS, del danneggiato o suoi legali o aventi diritto.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.
E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate con un aumento sul premio annuale del 3% se semestrale - del 4% se quadrimestrale.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili (Retribuzioni o Fatturato), esso viene anticipato in via provvisoria alla sottoscrizione della polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario/circolare/postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza può avere durata annuale o poliennale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno (temporanee).

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, che può avere durata annuale o poliennale, se non disdettato si rinnova automaticamente per l'anno successivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione: Responsabilità Civile



AVIVA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "RC Imprese Edili"

Data di aggiornamento 01.12.2019

Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 129%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti altresì i danni materiali e diretti causati:

- ✓ dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- ✓ dall'esistenza della mensa aziendale e bar;
- ✓ dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- ✓ dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, siti all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;
- ✓ dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati, e dalla detenzione di cani, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- ✓ dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- ✓ dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali;
- ✓ dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- ✓ dall'uso dei mezzi meccanici di trasporto e/o di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda;
- ✓ dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro per tale scopo;
- ✓ dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- ✓ dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;

- ✓ dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- ✓ a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ✓ dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
- ✓ dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- ✓ veicoli di terzi e Prestatori di lavoro posteggiati: all'interno lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate; nelle aree di proprietà ed uso esclusivo dell'Assicurato a tale scopo riservate; trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- ✓ dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- ✓ dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- ✓ dall'esistenza di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Azienda.

Per quanto riguarda le **garanzie automaticamente comprese nell'assicurazione**, si precisa quanto segue:

- ✓ Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro: comprende altresì la responsabilità personale dei titolari, familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci dell'Assicurato;
- ✓ Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08: la garanzia opera a condizione che l'assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi di legge previsti a suo carico;
- ✓ Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza: la garanzia è valida in virtù di regolare contratto di appalto/subappalto, in relazione alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e indicata in polizza. In particolare:
 - in caso di regolazione del premio sulle Retribuzioni: la validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 35% del valore globale di ogni singola opera o appalto;
 - in caso di regolazione del premio sul Fatturato: la responsabilità è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti per danni cagionati a terzi.

CONDIZIONI PARTICOLARI sempre operanti

- ✓ Detenzione e/o impiego di esplosivi
Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi è compreso il rischio relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi.
- ✓ Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baraccamenti, depositi, uffici, magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l'attività
La garanzia comprende: i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili; la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione ai lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati. L'Assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.
- ✓ Spacci che si trovano all'interno del perimetro aziendale
Per la sola proprietà del fabbricato, la condizione di cui al punto precedente vale anche per spacci aziendali gestiti da terzi, trovantisi all'interno del perimetro aziendale.
- ✓ Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi
L'Assicurazione purché tali danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- ✓ Committenza veicoli
L'Assicurato è coperto, nella sua qualità di Committente, nell'ambito del massimale per R.C.T., per i danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- ✓ Segnaletica mancante o insufficiente
La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi e di depositi di materiali.
- ✓ Cose in consegna e custodia
- ✓ Danni da furto
La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di: impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato; impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.
- ✓ Lavori presso terzi
La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni: a cose altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell'ambito di

esecuzione dei lavori che per volume, peso o destinazione d'uso non possono essere rimosse; alle cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana e di agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato opere provvisorie a protezione delle opere interessate ai lavori.

- ✓ **Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori**
L'Assicurazione opera purché le cose danneggiate non siano di proprietà dell'Assicurato.
- ✓ **Consorzio/Associazione di Imprese**
Premesso che l'Assicurato può partecipare a consorzi e/o associazioni di imprese, si conviene tra le parti che:
 - l'Assicurazione prestata con la polizza opera: in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato e in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale polizza stipulata dal Consorzio/Associazione di Imprese;
 - titolari ed i prestatori di lavoro delle imprese consorziate/ associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del massimale di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro.
- ✓ **Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento**
Nel caso in cui l'attività dichiarata prevede l'esecuzione di lavori esclusivi di demolizione e disfacimento la garanzia per i danni alle cose è prestata con l'applicazione di uno scoperto.
- ✓ **Danni a condutture ed impianti sotterranei**
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento o franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione o sospensione di attività.
- ✓ **Danni da cedimento o franamento del terreno**
La garanzia comprende i danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature, palificazioni, diaframmi, paratie o altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.
- ✓ **Scavi e interri**
Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO


Aumento franchigia danni a cose	È possibile inserire una franchigia di € 2.000,00 relativamente ad ogni danno a cose e per tutte le garanzie prestate dalla polizza, salvo eventuali minimi superiori
--	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici (DM 22.01.2008, n.37)	<p>È possibile estendere la garanzia anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>Qualora i suddetti lavori siano affidati a ditte subappaltatrici è compresa la sola responsabilità che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di committente.</p>
Malattie professionali	<p>È possibile estendere la garanzia al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, anche delle malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.</p> <p>L'estensione opera a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con l'Impresa di Assicurazione senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.</p>
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate (no autofficine e carrozzerie)	<p>È possibile estendere la garanzia ai danni alle cose di terzi: sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi.</p> <p>Sono altresì compresi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.</p>

<p>Postuma opere o installazioni in genere, manutenzione, riparazione, e posa in opera</p>	<p>È possibile estendere la copertura alla responsabilità civile derivante all'Assicurato (con esclusione dei lavori direttamente eseguiti dai subappaltatori), ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo il compimento delle opere o dei lavori di installazioni in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera (con esclusione delle attività previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37), esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.</p> <p>La garanzia opera a condizione che tali opere o lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di durata del contratto e, comunque, iniziati successivamente alla data di effetto della presente estensione e sempreché il danno ed il relativo sinistro siano rispettivamente verificati e denunciati all'Impresa di Assicurazione, non oltre la scadenza di polizza ed entro 12 mesi dalla data di ultimazione delle opere o dei lavori descritti in polizza.</p> <p>L'Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché lavori di scavo e reinterro.</p>
<p>Inquinamento accidentale</p>	<p>È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.</p> <p>Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.</p>
<p>Danni da circolazione nel perimetro aziendale</p>	<p>Nel caso in cui l'Assicurato dichiara di utilizzare carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori, veicoli a motore, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate rilasciata dalle competenti Autorità, è possibile estendere la garanzia ai danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza.</p>
<p>Buona Fede</p>	<p>È possibile estendere la garanzia anche al caso di omessa dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante del rischio e al caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, al fine di non pregiudicare il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni, inesattezze o incompletezze siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio siano accettabili dall'Impresa di Assicurazione.</p>
<p>Raddoppio sottolimiti</p>	<p>Relativamente alle garanzie scelte, di cui alle coperture sempre operanti, alle condizioni particolari sempre operanti e alla garanzia aggiuntiva "Inquinamento accidentale" (solo se espressamente richiamata) è possibile raddoppiare i sottolimiti ivi previsti, fermi comunque i massimali indicati in polizza, e i relativi massimi di scoperto.</p>

 <p>Che cosa NON è assicurato?</p>	
<p>Rischi esclusi</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 <p>Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa quanto segue.</p> <p>Salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari sempre operanti:</p> <p>l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; ! a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti); ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; ! alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti); 	

- ! cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: rilascio di certificato di collaudo provvisorio; consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione;
- ! condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- ! derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- ! a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno di perimetri aeroportuali; cagionati a terzi e riferiti a perdite finanziarie, pecuniarie o "patrimoniali pure", intendendosi per tali quelle riconducibili a qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose, anche in conseguenza di errori nelle attività di progettazione;
- ! di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile

l'Assicurazione R.C.T./ R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro), non comprende i danni:

- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- ! provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- ! derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- ! derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- ! conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- ! derivanti da amianto o Chrysotile;
- ! derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- ! provocati da diacetile (Diacetyl);
- ! derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
- ! derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.).

Per quanto riguarda le **CONDIZIONI PARTICOLARI sempre operanti**, si precisa quanto segue:

Detenzione e/o impiego di esplosivi

- ! Sono esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina

Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baraccamenti, depositi, uffici, magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l'attività

- ! Sono esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione ed alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
- ! Non sono compresi i danni derivanti da: umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e provocati da funghi e muffe; proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro; attrezzature ed impianti sportivi; giochi gonfiabili.
- ! Limitatamente ai danni derivanti da: spargimento di acqua o da rigurgito/occlusione/trabocco di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture; incendio del fabbricato; dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante, la garanzia è prestata con l'applicazione di una **franchigia** assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro e con un **limite di risarcimento per sinistro e per anno** assicurativo di € 200.000,00.

Committenza veicoli

- ! La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Di seguito di riportano limiti, scoperti e franchigie relative a tutte le garanzie previste, sempre operanti e aggiuntive eventualmente richiamate.
Si precisa che il Contraente può pattuire, in fase di emissione e/o in corso di contratto, diverse formulazioni, che prevarranno su quanto qui indicato.

Garanzie		Franchigie/Scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/Massimali	Esclusioni a valere per singola garanzia
R.C.O.		Danno Biologico: morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6%	-	-
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico		€ 500,00	-	Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso
Veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento		€ 500,00	€ 25.000,00	Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08		10% minimo € 500,00	-	-
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione attività di terzi.		10% minimo € 2.500,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno	Sono esclusi i danni conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dalle garanzie - Danni a condutture ed impianti sotterranei e Danni da cedimento o franamento del terreno.
Danni a cose in consegna e custodia.		10% minimo € 500,00	€ 150.000,00 per sinistro/anno	Sono esclusi i danni: alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; da incendio; da furto e/o smarrimento; da spargimento d'acqua, comunque verificatosi; da mancato uso delle cose danneggiate; subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.
Danni da furto	con ponteggio non allarmato	20% minimo € 500,00	€ 100.000,00 anno; € 7.500,00 per singolo sinistro	-
	con ponteggio allarmato	10% minimo € 500,00	€ 150.000,00 anno; € 10.000,00 per singolo sinistro	-
Lavori presso terzi		10% minimo € 500,00	€ 150.000,00 per sinistro/anno	Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, alle opere in costruzione ed alle parti oggetto di lavorazione.
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori		10% minimo € 500,00	€ 150.000,00 per sinistro/anno	Sono esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.
Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento		20% minimo € 500,00	-	-
Danni a condutture ed impianti sotterranei		10% minimo € 500,00	€ 150.000,00	-
Danni da cedimento o franamento del terreno		10% minimo € 500,00	€ 150.000,00	Sono esclusi i danni da vibrazione
Scavi e interri		10% minimo € 1.000,00	€ 75.000,00	-
Danni a cose		€ 500,00 - fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate	-	-

GARANZIE AGGIUNTIVE (Valide solo de espressamente richiamate in polizza)

Garanzie	Franchigie/Scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/ Massimali	Esclusioni a valere per singola garanzia
Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici (DM 22.01.2008, n.37)	10% minimo € 500,00	€ 200.000,00	Sono esclusi i lavori riguardanti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. L'assicurazione non comprende i danni: agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati; da mancato o ritardato intervento manutentivo.
Malattie professionali	-	-	La garanzia non vale per prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate (no autofficine e carrozzerie)	10% minimo € 1.000,00	€ 75.000,00	
Postuma opere o installazioni in genere, manutenzione, riparazione, e posa in opera	10% minimo € 500,00	€ 75.000,00	Sono esclusi i danni: alle opere, agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione, rifacimento o ripristino degli stessi; derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore; derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere o i lavori svolti sono destinati; da mancato od intempestivo intervento manutentivo; conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.
Inquinamento accidentale	10% minimo € 500,00	€ 100.000,00	Sono escluse le conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili. Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o le persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.
Danni da circolazione nel perimetro aziendale	10% minimo € 500,00	€ 100.000,00	La garanzia non opera: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; per i danni subiti da terzi trasportati

RIVALSA

Relativamente agli Indennizzi/Risarcimenti pagati, l'Impresa di Assicurazione esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (Retribuzione/Fatturato), entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa di Assicurazione i dati necessari.
Rimborso	Nel caso di recesso l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'eventuale conteggio di regolazione del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: in caso di contratto di durata poliennale, a fronte della quale il Contraente ha ottenuto una riduzione di premio, se la durata contrattuale supera i 5 anni l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata, senza oneri, e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Sospensione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese edili interessate a tutelare il patrimonio dell'Azienda da uno o più dei seguenti rischi: richiesta di risarcimento per danni verificatisi nell'ambito della propria attività e involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato o dalle persone di cui deve rispondere e/o richieste di risarcimento da parte dei prestatori di lavoro per infortuni, occorsi nell'ambito dell'attività dichiarata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25,3% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Non previsti.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Responsabilità Civile



Contratto di Assicurazione

- Imprese Edili

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

AGGIORNATO AL 01/01/2019

RC 13

Gruppo Aviva



Responsabilità Civile

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Art. 3 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Compagnia può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul premio annuo del 3% semestrale – 4% quadrimestrale.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Compagnia è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.

Art. 4 REGOLAZIONE DEL PREMIO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- del Fatturato (come da de finizione) o degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

In caso di contratti in corso:

- se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di sinistro liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Il risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto

dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di contratti scaduti:

- per i contratti scaduti per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida. Pertanto, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il **Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi)** ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Art. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata – ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile – per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il premio viene calcolato con applicazione della riduzione percentuale pari all'1% per ogni annualità da applicarsi al premio di riferimento quotato.

Art. 6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri e può chiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il

rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (art. 1915 del Codice Civile).

Il Contraente deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Compagnia lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare, entro i termini di cui sopra, i sinistri per i quali l'Assicurato sia oggetto delle seguenti azioni:

- abbia luogo l'inchiesta della direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro;
- abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S.;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.

Art. 11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso di recesso la Compagnia dovrà rimborsare all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'eventuale conteggio di regolazione del premio previsto dall'art. 4 - Regolazione del premio - Clausola risolutiva espressa.

Se il recesso viene esercitato da parte dell'Assicurato, questi dovrà rimborsare gli eventuali sconti di poliennialità usufruiti.

Art. 12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Art. 13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 15 LEGGE APPLICABILE

La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, **salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.**

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38;
- I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

La garanzia è prestata anche ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente capoverso, cagionati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o Invalidità Permanente **non inferiore al 6%**, calcolata sulla base delle Tabelle di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:

- **qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;**
- **il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.**

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono equiparati ai Prestatori di lavoro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Tale scoperto o franchigia non si applicano per quanto previsto dall'art. 12 - Gestione delle vertenze di danno delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Restano confermate tutte le altre esclusioni indicate all'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione, punto B), della presente Sezione.

Art. 1.3 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'Assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale e bar. **Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**
- 3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, siti all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, **in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo rischio;**
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. **L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- 7) dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti, dall'impiego di aeromobili e dall'organizzazione in proprio di gite aziendali;**
- 8) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 9) dall'uso dei mezzi meccanici di trasporto e/o di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;**
- 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro per tale scopo;
- 11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- 12) dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
- 13) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;**
- 14) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;**
- 15) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
- 16) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- 17) **a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro posteggiati:**
 - **entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate;**
 - **nelle aree di proprietà ed uso esclusivo dell'Assicurato a tale scopo riservate;**
 - **trovandosi nell'ambito di esecuzione di lavori.**

Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;

- 18) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- 19) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.
- 20) dall'esistenza di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.

Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente. **S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.**

Art. 1.4 GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSI TERZI (R.C.T.)

a) Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di Lavoro

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" **(escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;**
- agli altri Prestatori di lavoro, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, sempreché in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale pattuito per la stessa.**

Tale garanzia opera anche nel caso in cui il dipendente riveste la qualifica di Direttore dei Lavori purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale attività.

b) Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08

L'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in solido con l'Appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, qualora l'Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'I.N.A.I.L.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Resta ferma la facoltà di surroga della Compagnia verso l'Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.

c) Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio **(escluse le Malattie Professionali)** sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L..

d) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro.

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato:

- 1) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte (quali aziende di trasporto, fornitori e clienti) che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- 2) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte, non controllate, collegate o consorziate con l'assicurato, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipano occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- 3) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

e) Danni subiti da professionisti e consulenti

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa anche ai danni subiti da:

- professionisti, consulenti (**esclusi i Lavoratori Parasubordinati ed i Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni**) ed i loro Prestatori di Lavoro o addetti, di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgano in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti e/o collaboratori di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

f) Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsabilità da committenza

1) In caso di regolazione del premio sulle Retribuzioni

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti, **sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato, in virtù di regolare contratto di appalto/subappalto, in relazione alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso ed elencata in scheda di polizza.**

La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 35% del valore globale di ogni singola opera o appalto.

Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno verrà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori e/o servizi.

2) In caso di regolazione del premio sul Fatturato

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti, **sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato, in virtù di regolare contratto di appalto/subappalto, in relazione alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso ed elencata in scheda di polizza.**

Alle condizioni di cui sopra ed in relazione a detti lavori l'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti per danni cagionati a terzi. **Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:**

- a) a primo rischio per le garanzie previste dalla presente Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
- b) a secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le polizze sopracitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.

Art. 1.5 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al lettera a), che precede;
- c) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 1.2 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), salvo quanto disposto dall'art. 1.4 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), lettera c) - Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
- d) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente Art. 1.4 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), lettera d) - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro, punto 2;
- e) gli appaltatori, i subappaltatori e loro prestatori di lavoro, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 1.6 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

A) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) provocati da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro, della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto nell'art. 1.4 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi:
 - lettera a) Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di Lavoro;
 - lettera d) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro, punto 1;
 - lettera f) Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsabilità da committenza;
- b) da furto (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- c) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalle garanzie di cui all'art. 1.18 - Lavori presso terzi, e all'art. 1.11 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baraccamenti,

- depositi, uffici, magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l'attività;
- d) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicolispaziali;
- e) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- f) a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- g) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
- Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna, usate secondo destinazione o aperte al pubblico, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate; resta comunque sempre esclusa la responsabilità derivante da omessa vigilanza o custodia delle strade che non sono oggetto del lavoro di manutenzione;
- j) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. i) nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- k) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- l) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata (salvo quanto disposto alle Condizioni Particolari sempre operanti);
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quanto eventualmente disposto all'interno della garanzia - Lavori presso terzi;
- o) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno di perimetri aeroportuali;
- p) cagionati a terzi e riferiti a perdite finanziarie, pecuniarie o "patrimoniali pure",

- intendendosi per tali quelle riconducibili a qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose, anche in conseguenza di errori nelle attività di progettazione;
- q) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
 - r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

B) L'Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto all'art. 1.10 - Detenzione e/o impiego di esplosivi;
 - b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
 - c) derivanti da malattie professionali;
 - d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
 - e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
 - g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
 - h) derivanti da amianto o Chrysotile;
 - i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
 - j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
 - k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
 - m) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
 - n) provocati da diacetile (Diacetyl);
 - o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
 - p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.).
- Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exemplary damages) anche se derivanti da norme imperative di legge.

Art. 1.7 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA, CANADA e MESSICO.

Limitatamente ad USA, CANADA e MESSICO la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

L'Assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

Art. 1.8 VALIDITÀ TEMPORALE

Salvo dove diversamente regolato, l'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Art. 1.9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

Art. 1.10 DETENZIONE E/O IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi è compreso il rischio relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

Art. 1.11 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI (COMPRESI BARACCAMENTI, DEPOSITI, UFFICI, MAGAZZINI) E/O TERRENI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici, **con esclusione di quelli siti nell'ambito dei cantieri.**

La garanzia comprende:

- i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione ai lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati.

Qualora tali attività siano affidate a terzi, in base a regolare contratto, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Per i lavori rientranti nel campo di applicazione dei D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. **Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione ed alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.**

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e provocati da funghi e muffe;**
- **proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro;**
- **attrezzature ed impianti sportivi;**
- **giochi gonfiabili.**

Limitatamente ai danni derivanti da:

- spargimento di acqua o da rigurgito/occlusione/trabocco di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- incendio del fabbricato;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante,

la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00. In caso di esistenza di altra copertura Incendio/Ricorso Terzi, la garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza Incendio/Ricorso Terzi.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario (Assicurato), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore (Contraente), mentre sono considerati terzi i Prestatori di lavoro del

Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Si precisa che, se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, nel caso in cui:

- **risulti operante altra Assicurazione Incendio/Ricorso Terzi, la garanzia sarà operante nei termini sopra riportati;**
- **risulti operante altra Assicurazione di Responsabilità Civile la presente garanzia è prestata a secondo rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra Assicurazione.**

La presente garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art. 1.12 SPACCI CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO AZIENDALE

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera I), limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto dalla precedente Condizione Particolare vale anche per spacci aziendali gestiti anche da terzi, trovantisi all'interno del perimetro aziendale.

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente Condizione Integrativa è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione.

Art. 1.13 DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dalle garanzie - Danni a condutture ed impianti sotterranei e Danni da cedimento o franamento del terreno.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.14 COMMITTENZA VEICOLI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nell'ambito del massimale R.C.T., di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Art. 1.15 SEGNALETICA MANCANTE O INSUFFICIENTE

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi e di depositi di materiali.

Art. 1.16 COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA – ESCLUSO LAVORI C/O TERZI

A parziale deroga di quanto riportato nell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera f), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato. **Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

Si intendono esclusi i danni:

- alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- da incendio;
- da furto e/o smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

Art. 1.17 DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera b), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.18 LAVORI PRESSO TERZI

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi ed, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.6 - rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lett. h), alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume, peso o destinazione d'uso non possono essere rimosse;
- alle cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana e di agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, **a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato opere provvisoriale, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.**

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, alle opere in costruzione ed alle parti oggetto di lavorazione. Questa garanzia è prestata, con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi il predetto limite di risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

Art. 1.19 DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga del precedente art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lett. h) ed a parziale deroga:

- dell'art. 1.16 - Cose in consegna e custodia;
- dell'art. 1.18 - Lavori presso terzi,

la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose danneggiate.

Sono comunque esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il limite di risarcimento ivi previsto, nel caso in cui la garanzia sia prestata nell'ambito di lavori presso terzi, sarà un di cui del limite indicato per la garanzia Lavori presso terzi, ovvero i due sottolimiti non sono cumulabili.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi il predetto limite di risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

Art. 1.20 CONSORZIO / ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

Premesso che l'Assicurato può partecipare a consorzi e/o associazioni di imprese, si conviene tra le parti che:

A) l'Assicurazione prestata con la polizza opera:

- in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate;
- in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale polizza stipulata dal Consorzio/ Associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate;

B) i titolari ed i Prestatori di lavoro delle imprese consorziate/ associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del massimale di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro.

Art. 1.21 LAVORI ESCLUSIVI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

Se l'attività dichiarata in polizza prevede l'esecuzione di lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento la garanzia per i danni alle cose è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 20% e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

Art. 1.22 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera k), la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei (**sempreché non siano dovuti a cedimento o franamento del terreno**) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione o sospensione di attività.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.23 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera k), la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni **non derivino da lavori che implicino sottomurature,**

palificazioni, diaframmi, paratie o altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.24 SCAVI E REINTERRI

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente**, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, **sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.25 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Relativamente ad ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia come indicata nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37) - AI009A

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera i), la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi **dopo l'ultimazione dei lavori**.

Qualora i suddetti lavori siano affidati a ditte Subappaltatrici è compresa la sola responsabilità che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di committente.

L'Assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 e **purché l'Assicurato (o, in caso di Subappalto, la ditta Subappaltatrice) sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso.**

Si intendono comunque esclusi i lavori riguardanti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato o ritardato intervento manutentivo.

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione e/o consegna dei lavori e comunque non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'art.1.13 - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi il predetto limite di risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

Malattie professionali - AI010A

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto B), lettera c), la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, **anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia non vale:

- a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- b) per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile;
- d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e le documentazioni necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile, in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica:

- per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing).

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all' art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto B).

Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate (no autofficine e carrozzerie) - AI011A

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera f) e lettera g), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico **sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;**
- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sono altresì compresi dalla garanzia, nell'ambito del predetto limite di risarcimento, i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

Postuma opere o installazioni in genere, manutenzione, riparazione, e posa in opera - AI013A

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera i), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato (con esclusione dei lavori direttamente eseguiti dai Subappaltatori), ai sensi di Legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo il compimento delle opere o dei lavori di installazioni in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera **(con esclusione delle attività previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37), esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.**

La garanzia opera a condizione che tali opere o lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di durata del contratto e, comunque, iniziati successivamente alla data di effetto della presente estensione e sempreché il danno ed il relativo sinistro siano rispettivamente verificati e denunciati alla Compagnia, non oltre la scadenza di polizza ed entro:

- **12 mesi dalla data di ultimazione delle opere o dei lavori descritti in polizza.**

La garanzia vale a condizione che la data di ultimazione lavori risulti documentata da regolare fattura, e prende effetto dalla data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- **sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;**
- **consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al Committente;**
- **uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.**

Per le opere od i lavori che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, qualora al compimento di ogni singola parte, la stessa, sia data in consegna o venga usata secondo destinazione, la garanzia opera solo per tale parte, mentre **non opera relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.**

L'Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché lavori di scavo e reinterro.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- alle opere, agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione, rifacimento o ripristino degli stessi;**
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;**
- derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere o i lavori svolti sono destinati;**
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'art.1.13 - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi il predetto limite di risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

Inquinamento accidentale - AT007A

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera m) la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di **impianti e condutture.**

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, **con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.**

La garanzia di inquinamento accidentale non comprende i danni di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Danni da circolazione nel perimetro aziendale - AT008A

A parziale deroga dell'art. 1.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione punto A), lettera d), preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori,
- macchine operatrici,
- trattori,
- veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Buona Fede - AG012A

A parziale deroga dell'art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesattezze o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio risultino accettabili dalla Società in base alle vigenti norme assuntive ed ai criteri tariffari. **Il Contraente e/o l'Assicurato avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.**

Aumento franchigia danni a cose - AF001A

A deroga dell'art. 1.25 - Franchigia per danni a cose, relativamente ad ogni danno a cose e per tutte le garanzie prestate dalla polizza, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.000,00, salvo eventuali minimi superiori.

Raddoppio sottolimiti - AG013A

Relativamente alle garanzie prestate dal presente Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi, di cui alle:

- **Norme che regolano l'Assicurazione in Generale**
- **Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile**
- **Condizioni particolari**
- **Inquinamento accidentale - AT007A, di cui alle Garanzie Aggiuntive (valide unicamente e solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza);**

si intendono raddoppiati i sottolimiti ivi previsti, fermi comunque i massimali indicati nella scheda di polizza, e i relativi massimi di scoperto.

Allegato 1

Tabelle riepilogative delle garanzie prestate con un sottolimito di massimale o che prevedono scoperti e/o franchigie.

Seguono franchigie, scoperti e massimi risarcimenti delle garanzie previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, dalle Condizioni Particolari e da quelle Aggiuntive eventualmente rese operanti. Si precisa che potrebbero essere pattuite in fase di emissione del contratto o in fase successiva, mediante appendice, diverse formulazioni degli importi deducibili precedentemente nominati. In questi casi, quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione allegate alla polizza perfezionata e/o riportato all'interno di appendici, prevarrà su quanto sotto indicato.

Articolo di riferimento	Tipo di garanzia	Scoperto/Franchigia del	Con il minimo di	Con il massimo Risarcimento per sinistro di
Art. 1.2	Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.).	Danno Biologico: morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6%		Nel limite del massimale dedicato.
Art. 1.3, punto 14)	A mezzi di trasporto sotto carico e scarico.	Vedi Art. 1.25		
Art. 1.3, punto 17)	A veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento.	Vedi Art. 1.25		€ 25.000,00
Art. 1.4, lettera b)	Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008.	Scoperto 10%	€ 500,00	Nel limite del massimale RCT
Art. 1.13	Danni derivanti da interruzione e/o sospensione attività di terzi.	Scoperto 10%	€ 2.500,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Art. 1.16	Danni a cose in consegna e custodia.	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Art. 1.17	Danni da furto: <ul style="list-style-type: none"> • con ponteggio non allarmato • con ponteggio allarmato 	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 20% • Scoperto 10% 	<ul style="list-style-type: none"> € 500,00 € 500,00 	<ul style="list-style-type: none"> • Per anno € 100.000,00; per singolo sinistro € 7.500,00 • Per anno € 150.000,00; per singolo sinistro € 10.000,00
Art. 1.18	Lavori presso terzi: <ul style="list-style-type: none"> • a cose altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume, peso o destinazione d'uso non possono essere rimosse; • alle cose in conseguenza di acqua piovana e di agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 10% 	€ 500,00	€ 150.000,00 per sinistro/anno

Articolo di riferimento	Tipo di garanzia	Scoperto/Franchigia del	Con il minimo di	Con il massimo Risarcimento per sinistro di
Art. 1.19	Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Art. 1.21	Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento.	Scoperto 20%	€ 500,00	Nel limite del massimale RCT
Art. 1.22	Danni a condutture ed impianti sotterranei.	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 150.000,00
Art. 1.23	Danni da cedimento o franamento del terreno.	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 150.000,00
Art. 1.24	Scavi e reinterri.	Scoperto 10%	€ 1.000,00	€ 75.000,00
Art. 1.25	Franchigia per danni a cose.	€ 500,00		
Garanzia Aggiuntiva - AI009A	Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici. (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 200.000,00
Garanzia Aggiuntiva - AI010A	Malattie professionali.			Nel limite del Massimale RCO
Garanzia Aggiuntiva AI011A	Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate. (no autofficine e carrozzerie)	Scoperto 10%	€ 1.000,00	€ 75.000,00
Garanzia Aggiuntiva - AI013A	Postuma opere o installazioni in genere, manutenzione, riparazione, e posa in opera.	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 75.000,00
Garanzia Aggiuntiva - AT007A	Inquinamento accidentale.	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 100.000,00
Garanzia Aggiuntiva - AT008A	Danni da circolazione nel perimetro aziendale.	Scoperto 10%	€ 500,00	€ 100.000,00
Garanzia Aggiuntiva - AF001A	Aumento franchigia per danni a cose.	€ 2.000,00		

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Ai fini della presente Assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Asbesto

Amianto.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Azienda

Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Beni strumentali

Beni mobili e immobili finalizzati allo svolgimento dell'attività assicurata in Polizza.

Biotecnologie

Le applicazioni tecnologiche che si servono dei sistemi biogeni, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico.

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia

Aviva Italia S.p.A.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Diaframmi

Struttura prefabbricata o gettata in opera che viene utilizzata per sostenere scavi artificiali di natura provvisoria o definitiva impedendo lo scivolamento del terreno all'interno dello scavo.

Direttore dei lavori

Figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

Elemento variabile

Parametro utilizzato per il calcolo del premio.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrati; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Fatturato

L'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Franchigia

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal danno e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Inquinamento

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

Internet Provider

Fornitore di servizi internet.

Invalidità Permanente

La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione esercitata.

Limite di Risarcimento

L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per periodo assicurativo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.

Malattie professionali

Patologia che ha come causa l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo.

Massimale

L'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Mobbing

Insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

Palificazione

Operazione consistente nella posa di pali lignei o di altro materiale a sostegno delle fondamenta di un edificio o di altra costruzione, oppure di linee telefoniche o elettriche sospese.

Paratie

Elemento verticale che serve a impedire infiltrazioni d'acqua mentre si gettano fondazioni, o a rivestire sponde di corsi d'acqua contro le piene.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Postuma

Garanzia operante per danni cagionati a terzi successivamente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione. È determinato applicando il tasso, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Particolari" e degli eventuali sconti previsti, ad un valore del fatturato (come da denuncia IVA, escluso il valore dell'IVA stessa) o delle retribuzioni annue lorde totali.

Premio Minimo

Se non diversamente stabilito in polizza è pari al 75% del premio, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Particolari" e degli eventuali sconti previsti, che

si intenderà comunque acquisito.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;
- c) i corsisti, i borsisti, i tirocinanti e gli stagisti.
- d) "lavoratori a progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

R.C.O.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

R.C.T.

Responsabilità Civile verso Terzi.

Retribuzioni

Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L..

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro R.C.T./R.C.O.

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Subappalto

Contratto con cui l'Appaltatore affida ad un terzo (Subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

Valore dell'opera o dell'appalto

Valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.

AREA CLIENTI **MyAviva**



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005